

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4925 4442-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

—

Presentato il 30 giugno 1990

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da
e per l'estero di denaro, titoli e valori

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO, REICHLIN, BASSANINI, PELLICANI, BELLOCCHIO,
AULETA, BORGHINI, BECCHI, MACCIOTTA, ANGELINI GIOR-
DANO, ANGELONI, BRUZZANI, CANNELONGA, CHELLA, CIAFAR-
DINI, CICERONE, CIOCCI LORENZO, DI PIETRO, GEREMICCA,
LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, MANGIAPANE, PASCOLAT,
PETROCELLI, PICCHETTI, POLIDORI, RIDI, RONZANI, SERAFINI
MASSIMO, SERRA, SOLAROLI, TRABACCHI, UMIDI SALA**

Presentata il 22 dicembre 1989

Norme volte a prevenire e combattere l'evasione fiscale
sui redditi da capitale in seguito alla liberalizzazione dei
movimenti di capitale

(RELATORE: Felice BORGOGGIO)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4925

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1990, N. 167

All'articolo 2 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1 possono effettuare trasferimenti verso l'estero per conto di soggetti non residenti nei limiti dei trasferimenti dall'estero da essi effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia e documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreti del Ministro delle finanze ».

All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 »; e dopo le parole: « i redditi » è aggiunta la seguente: « effettivi ».

All'articolo 8, al comma 2, le parole: « e di incassare » sono sostituite dalle seguenti: « o di incassare ».

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990.

**Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Trasferimenti attraverso intermediari).

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la deno-

minazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

ARTICOLO 2.

(Trasferimenti attraverso non residenti).

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

ARTICOLO 3.

(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari).

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può

essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché a trasferimenti attuati mediante esportazione per l'imbarco su navi e aeromobili nazionali o esteri per le relative esigenze gestionali; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 4.

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività).

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

ARTICOLO 5.

(Sanzioni).

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

ARTICOLO 6.

(Tassazione presuntiva).

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta.

ARTICOLO 7.

(Criteri e modalità di applicazione).

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero).

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata

con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta d'imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli e di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI — CARLI — FORMICA —
GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 4442

ART. 1.

1. Le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie e coloro che per ragioni professionali esercitano attività di intermediazione nella circolazione dei capitali e valori immobiliari hanno l'obbligo di annotare le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche e degli enti non commerciali che esportano capitali per loro tramite o che detengono all'estero disponibilità finanziarie costituite per loro tramite, in appositi registri o su supporti meccanografici tenuti e conservati secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. La annotazione deve essere effettuata anche per i pagamenti di titoli di credito tratti su fondi o disponibilità esistenti presso gli intermediari di cui al presente comma. Le annotazioni effettuate in ciascun anno solare devono essere comunicate all'anagrafe tributaria, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. I trasporti diretti all'estero di denaro e di valori mobiliari per importo superiore a venti milioni di lire appartenenti a persone fisiche o enti non commerciali devono essere comunicati dagli stessi o dai trasportatori, su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, all'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto risiede il proprietario; a quest'ultimo ufficio le persone fisiche e gli enti non commerciali devono comunicare con le stesse modalità le disponibilità finanziarie acquisite all'estero e non rientranti nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti; in caso di mancata comunicazione si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo.

2. Su richiesta dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire qualsiasi informazione sui suoi conti correnti e depositi bancari, disponibilità in

azioni, quote, obbligazioni o altri valori mobiliari presso soggetti non residenti, e su ogni altra disponibilità finanziaria all'estero. Le informazioni suddette devono essere fornite anche quando le disponibilità di cui al presente comma siano state conseguite per il tramite di società fiduciarie italiane ed estere o comunque per interposta persona. In caso di omessa risposta, o di fondati indizi per ritenere infedele o reticente la risposta medesima, gli uffici possono, previa autorizzazione del competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette, richiedere direttamente le informazioni agli intermediari di cui al comma 1.

3. Al contribuente che non ottemperi alla richiesta di cui al comma 2, è applicabile la pena pecuniaria pari al 20 per cento del controvalore in lire dell'importo non denunciato, convertito al tasso di cambio medio del mese in cui la violazione è stata constatata. Nei confronti delle aziende e degli istituti di credito e degli altri intermediari di cui al comma 1, si applica, in caso di omessa annotazione o comunicazione, la pena pecuniaria pari al 5 per cento del relativo importo.

4. Le pene pecuniarie di cui al comma 3 sono applicate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispettivamente dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette che aveva richiesto le informazioni di cui al comma 2, o da quello competente in relazione alla residenza dell'intermediario.

ART. 2.

1. Su richiesta delle amministrazioni finanziarie estere le aziende e gli istituti di credito e gli altri intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a fornire, con riferimento a singoli contribuenti o a loro categorie specificatamente identificate, le informazioni utili a determinare le consistenze patrimoniali detenute in Italia ed i flussi reddituali di fonte italiana realizzati dal contribuente o dalla categoria di contribuenti. La presente norma si applica a condizione di reciprocità.

ART. 3.

1. L'amministrazione finanziaria è tenuta a procedere, anche in base a criteri selettivi, a controlli annuali nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali che si ritengano detentori delle disponibilità indicate al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 4.

1. Le disponibilità costituite all'estero di cui non risultano dichiarati i redditi o di cui non siano dimostrati l'impiego specifico o la redditività effettiva, si presumono, previa richiesta di chiarimenti al contribuente interessato da inviare con raccomandata almeno sessanta giorni prima di quello fissato per la risposta, fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

ART. 5.

1. Sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e i redditi dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 512 del 1983 corrisposti direttamente da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e percepiti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi si applicano separatamente, con l'aliquota complessiva del trenta per cento.

2. Sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, corrisposti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e percepiti da persone fisiche o enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche o l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta locale sui redditi si applicano separatamente, con l'aliquota complessiva del trenta per cento.